



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI PARMA

§§§§§

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso ex artt. 22 e 23 L. 689/81 e succ. mod. (art. 6 D.L.vo 25/2011)

DA

MAZZOLI GIUSEPPE,

ricorrente

CONTRO

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA, in persona del Presidente pro tempore con delega al responsabile Ufficio legale e Procedure concorsuali Dott. Luca Cipelli

resistente

CONCLUSIONI

all'udienza del 09/02/2021

di parte ricorrente: annullarsi l'ingiunzione di pagamento e condannare Parma Gestione Entrate SPA alla refusione delle spese di giudizio sostenute.

di parte resistente: rigettarsi il ricorso con vittoria di interessi e spese di giudizio.

SVOLGIMENTO

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente si opponeva alla Ingiunzione Fiscale n.4332106 del 28/09/2020 di €. 200,00 eccependo la illegittimità dell'ingiunzione per non avere ricevuto alcun avviso contenente l'indicazione del dettaglio dell'iscrizione a ruolo obbligatoria ex art. 1, comma 544 L. 228/2012.

Si costituiva in giudizio l'Ente concessionaria della riscossione delle Entrate del Comune di Parma

N. 3351/20 R.G.
N. 157/21 Sent.
N. 196/21 Cron.
N. ... Reg
Rep.

Oggetto:
opposizione
sanzione amm.va

GdP
Dott.ssa R. Rizzi

insistendo per la legittimità dell'Atto impugnato in relazione al verbale di violazione al codice della strada sotteso, per avere ritualmente notificato il predetto nei termini di legge ed essendo ormai cristallizzata la pretesa impositiva riteneva la regolarità formale e sostanziale della Ingiunzione Fiscale.

All'udienza del 09/02/2021, alla presenza della sola parte ricorrente, lo Scrivente, dopo breve trattazione e discussione, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA SENTENZA

L'atto impugnato appare valido, fondato e certamente legittimo.

L'opponente erroneamente ritiene di non essere a conoscenza del contenuto del verbale presupposto all'ingiunzione opposta, a cui tardivamente si oppone eccependo la irregolarità della procedura amministrativa, posto che detto verbale fu ritualmente notificato (cfr. all.ti nn. 2 e 7).

La legge conferisce al soggetto debitore di una sanzione amministrativa la possibilità di opporsi alle sanzioni irrogate, ai sensi della legge 689/81, solo nei casi in cui la ingiunzione di pagamento sia stata emessa senza la preventiva notificazione del verbale di accertamento, o ordinanza ingiunzione, onde consentire all'interessato di poter recuperare il diritto di difendersi anche in sede di esecuzione, essendo venuto a conoscenza, solo in tale sede, quindi tardivamente, dell'esistenza degli atti sanzionatori (Sent. Cass. Sez. unite nn. 489/2000, 491/2000, 561/2000, 1162/200, nonché Cass. nn. 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 3035/2005, 15149/2005, 8200/2009).

Conseguentemente se la parte destinataria del procedimento sanzionatorio, ha correttamente ricevuto gli atti presupposti e di cui sopra sussiste prova, la pretesa impositiva si è definitivamente cristallizzata.

Da quanto emerge dalla prova documentale fornita dalle amministrazioni pubbliche, risulta pacifico che il ricorrente ha ricevuto regolare notificazione del verbale di violazione e mai ha pagato la sanzione pecuniaria e nè si è opposto allo stesso.

Se, come nel caso di specie, il ricorrente, che abbia correttamente ricevuto le notifiche degli atti e non si opponga nei termini di legge e/ o non adempia al pagamento delle rispettive sanzioni pecuniarie nei termini di legge, il destinatario medesimo non può opporre alcunchè eccependo presunte violazioni relative al merito.

Correttamente, dopo i termini di legge, il Comune resistente, ha, in mancanza di pagamento e/o opposizione, iscritto a ruolo e reso esecutivo l'addebito.

Circa poi la eccezione di cui alla violazione dell'art. 1 Comma 544 L. 228/2012 si osserva quanto segue.

Per i giudici di legittimità l'ingiunzione fiscale, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, ha una duplice funzione: è titolo esecutivo (in quanto atto unilaterale formato dalla P.A nell'esercizio dei propri poteri), nonché atto prodromico all'inizio della procedura esecutiva (equivalente all'atto di precetto del giudizio civile) e vale come messa in mora.

L'ingiunzione non postula alcuna preventiva costituzione in mora, come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910 che al primo comma stabilisce che il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'Ente impositore di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta. Nel caso di specie infatti alcuna procedura esecutiva è stata iniziata e il debitore essendo stato ritualmente informato prima con la notificazione del verbale sotteso al titolo esecutivo e poi successivamente con la notificazione del presente atto impugnato con il contestuale avviso di pagamento pena l'inizio degli atti esecutivi.

Il ricorso va pertanto respinto. Ritiene il giudicante che per la particolarità del rito, sussistano giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.


Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione, deduzione respinta così decide:

- rigetta il ricorso e pertanto conferma il provvedimento impugnato.
- Compensa le spese.

Parma, li 09/02/2021.

Il Giudice di Pace

(Dott.ssa R. Rizzi)



IL CANCELLIERE

Vista Cristofori